# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3188

# PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CALDORO, ABBIATI, MUSOTTO**

***Presentata il 5 marzo 1971***

## Norme sulla posizione giuridica ed economica dei messi di conciliazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentarvi, si vuole venire incontro alle insistenti e giuste richieste di una delle categorie di lavoratori che, nonostante l'importanza delle funzioni svolte, non hanno ancora uno *status* giuridico.

Va premesso che dalla vigente legislazione sono affidati ai messi di conciliazione i compiti:

*a*) di notifica degli atti del giudice conciliatore;

*b*) di esazione, pignoramento e vendite per il recupero di tutti i crediti dello Stato, come tasse di registro, aumenti di valore, canoni RAI-TV, contravvenzioni municipali, tasse daziarie e crediti vari degli enti pubblici e parastatali. Si tratta di compiti di essenziale interesse per l'amministrazione della giustizia (specie dopo l'ampliamento della competenza dei conciliatori) e per le entrate dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Non foss'altro per l'importanza di tali compiti, oltre che per motivi di umanità e diritto, varrebbe bene la pena di affrontare i problemi della categoria.

Primo fra questi è lo *status* giuridico del messo di conciliazione ed il suo rapporto di lavoro con l'ente locale, il comune, nel quale e per il quale, in virtù di legge, espleta una ben determinata funzione.

È noto che circa 7.000 di questi messi di conciliazione sono dipendenti comunali o hanno con il comune un rapporto di remunerazione contro gli oltre 6.000 che, pur svolgendo le summenzionate funzioni, non usufruiscono di nessun compenso da parte dell'ente locale.

I messi di conciliazione, ausiliari dei giudici conciliatori, sono:

1) persone che, essendo inservienti comunali, fruiscono, come tali, del trattamento di previdenza della Cassa pensioni di dipendenti degli enti locali;

2) persone residenti nel comune che esercitano attività lavorative varie soggette alle norme sulle assicurazioni obbligatorie e svolgono, altresì, funzioni di messi di conciliazione;

3) persone residenti nel comune e abilitate alle funzioni di messo di conciliazione che non svolgono attività soggetta alle norme sulle assicurazioni obbligatorie e non fruiscono di alcun trattamento previdenziale e di quiescenza.

Si consideri che i primi tentativi per risolvere il problema dei messi comunali risalgono a più di un quarto di secolo. Sotto questo profilo vanno tenute presenti le delibere del Governatore della città di Roma del 1944 e l'analoga delibera del comune di Napoli del 1946; provvedimenti con i quali si prevedeva

per quei messi di conciliazione che non fossero dipendenti del comune una integrazione di stipendio, portando la retribuzione al livello di quella di un usciere di quarta categoria. Una delibera dello stesso genere, adottata a venti anni di distanza, cioè nel 1966, dal comune di Napoli, fu bocciata alla prefettura e provocò una circolare del Ministero dell'interno ai prefetti. In tale circolare si ricordava che in virtù della legge vigente le funzioni di messo di conciliazione possono essere conferite con decreto del presidente del tribunale agli inservienti comunali o a persone idonee residenti nel comune e che queste ultime non hanno alcun rapporto di impiego con il comune sede dell'ufficio di conciliazione cui sono destinate, ma sono veri e propri lavoratori autonomi, che si obbligano a prestare dietro compenso un servizio, senza vincoli di subordinazione verso il comune. Dal che consegue che i comuni non possono corrispondere ai messi alcun compenso fisso sotto qualsiasi forma, in quanto la relativa spesa costituirebbe una vera e propria liberalità, non consentita a un ente pubblico. In verità il criterio enunciato nella circolare del Ministero dell'interno non appare accettabile anche perché in contrasto con uno dei princìpi fondamentali del nostro ordinamento del lavoro il quale attribuisce meno importanza alla definizione nominale di un rapporto che al suo contenuto di fatto, quale è definibile sotto l'aspetto gerarchico, organizzativo ed economico.

La nostra attenzione va rivolta alla incredibile situazione di disagio nella quale versano migliaia di lavoratori, per la quale urge un intervento di carattere legislativo.

I messi di conciliazione sono costretti a lavorare praticamente per l'intera giornata, senza quei limiti d'orario che per altri lavoratori sono un obbligo e per essi sarebbero un beneficio.

Si rileva che, con questa legge, gli stessi comuni ed enti pubblici saranno interessati ad avvalersi dell'opera delle funzioni dei messi di conciliazione per il recupero coattivo delle proprie entrate, come previsto dalla legge 14 aprile 1910, n. 639, dalla legge 21 gennaio 1958, n. 645, dalla legge 3 dicembre 1931, n. 1580, dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.

Le entrate per questi recuperi ammontano a centinaia di miliardi; considerando le sole percentuali che i messi di conciliazione dovranno versare ai comuni sulle somme recuperate ad effettivo carico dei comuni resterà ben poco da pagare, in realtà, come assegno integrativo ai messi di conciliazione non dipendenti comunali.

Da considerare anche che tali percentuali saranno versate, come dispone la presente legge, anche dai messi di conciliazione che già percepiscono uno stipendio come dipendenti comunali.

Da considerare anche che tali percentuali saranno versate, come dispone la presente legge, anche dai messi di conciliazione che già percepiscono uno stipendio come dipendenti comunali.

In pratica, dando più lavoro ai messi di conciliazione, i 6 o 7 miliardi di prevedibili spese per i comuni sarebbero automaticamente recuperati, in anticipo.

Inoltre, facendo obbligo ai comuni ed agli enti pubblici di servirsi dell'opera dei messi di conciliazione, si consentirà il risparmio di quelle spese che attualmente tali enti sostengono per il recupero degli atti. Senza contare quanto può guadagnare in concretezza il servizio delle esecuzioni.

Le richieste dei messi di conciliazione possono essere soddisfatte senza un rilevante onere per la collettività nazionale e, anzi, con un vantaggio per l'amministrazione della giustizia e per le entrate della pubblica amministrazione, sicché a esse non è neppure seriamente opponibile quell'invocazione della necessità di difendere l'equilibrio economico da parte del Governo di fronte a richieste di altre categorie.

# PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I messi di conciliazione esplicano le funzioni di ausiliari del giudice conciliatore, sostituti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, nelle ipotesi previste dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, ed espletano gli atti relativi al recupero delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici secondo le modalità, i limiti e le procedure di cui alla legge 14 aprile 1910, n. 639.

Per tale ultima funzione, entro i limiti di competenza per valore del conciliatore, essi hanno competenza funzionale esclusiva.

I comuni e gli enti locali, possono avvalersi dei messi di conciliazione per le notifiche di ingiunzioni inerenti alla applicazione della legge 29 gennaio 1958, n. 645.

ART. 2.

I messi di conciliazione sono nominati con decreto del presidente del tribunale nella cui giurisdizione ricade l'ufficio di conciliazione e sono scelti per il 50 per cento fra il personale dipendente dal comune e per il 50 per cento fra i cittadini di buona condotta moralmente e fisicamente idonei residenti nel comune.

Nei comuni ove non si richieda più di un messo di conciliazione, questi deve essere un dipendente comunale. Ove non sia possibile assicurare il servizio con l'attività di un dipendente comunale, il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del presidente del tribunale, potrà autorizzare temporaneamente e per non oltre un biennio un cittadino non dipendente comunale, ove necessario anche non residente nel comune.

ART. 3.

Il numero complessivo dei messi di conciliazione è di diecimila. La pianta organica, per ciascun ufficio, è stabilita con decreto emanato di concerto dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei messi di conciliazione.

I criteri per la distribuzione dei messi tra i singoli uffici, sono stabiliti dal presidente

del tribunale, sentiti due rappresentanti della categoria designati dall'Associazione nazionale dei messi di conciliazione.

ART. 4.

Il messo di conciliazione esercita le funzioni entro l'ambito della circoscrizione del comune presso cui è l'ufficio di conciliazione, e può in qualunque momento recedere dalle funzioni unilateralmente.

Non può ricusare il suo ministero e deve portare a termine gli atti intrapresi. Non può eseguire atti che non siano previsti come sua attribuzione in modo espresso dalla legge. Gli atti devono essere eseguiti senza indugio e non oltre il termine eventualmente prefisso dalla parte che li ha richiesti.

Deve conservare in ufficio per un biennio tutti i registri e tutte le richieste ricevute per iscritto, ordinate cronologicamente e con l'indicazione del numero dei repertori. Dopo il triennio deve versare i registri nell'archivio del comune. Deve sempre rilasciare alla parte committente ricevute delle somme da lui riscosse specificando il titolo per il quale riceve la somma o le singole somme.

Gli atti devono essere sottoscritti e contenere l'indicazione della località, giorno mese ed anno in cui sono stati eseguiti e, ove occorra, anche l'ora.

I proventi che dovessero risultare percepiti oltre il dovuto sono depositati a cura del comune in libretto postale infruttifero intestato agli aventi diritto e incamerati dal comune dopo due anni dal giorno in cui si darà notizia del deposito con affissione sull'albo comunale senza che gli interessati abbiano avanzato richieste o queste non siano state accolte.

ART. 5.

Ciascun messo di conciliazione deve tenere due registri repertori conformi al modello stabilito dal Ministero di grazia e giustizia: l'uno relativo agli atti della conciliazione e degli uffici giudiziari, l'altro relativo agli atti eseguiti per conto dello Stato o enti pubblici.

I registri devono essere tenuti sempre in ufficio, numerati e vidimati dal cancelliere della conciliazione.

Sui registri ciascun messo deve annotare personalmente e giornalmente, seguendo un ordine cronologico, tutti gli atti richiesti, la data della loro esecuzione e l'ammontare dei

diritti e delle indennità o percentuali percepite o quelle da percepire.

Prima di esibire al pretore i registri ai sensi dell'articolo 4 il messo di conciliazione o il dirigente devono addizionare le somme iscritte distinguendo i diritti dalle indennità e dalle percentuali percepite nonché gli stessi proventi iscritti e da recuperare. Analoga operazione relativa alle somme annualmente percepite, i singoli messi o il dirigente devono eseguire entro il giorno 20 dicembre di ciascun anno.

ART. 6.

La vigilanza sulle funzioni del messo di conciliazione spetta al pretore del mandamento nella cui giurisdizione ricade l'ufficio di conciliazione.

La vigilanza sul comportamento e sulla contabilità è affidata al segretario comunale.

Entro il giorno 20 di ciascun mese il messo di conciliazione deve esibire al pretore del mandamento, od in sua assenza al pretore viciniore, i registri di cui all'articolo 5 nei quali saranno indicati tutti gli atti da lui eseguiti e tutte le somme a qualunque titolo da lui riscosse durante il mese distinguendo i diritti e le indennità precepite per atti relativi alla competenza del conciliatore o per delega da ufficiali giudiziari o aiutanti ufficiali giudiziari, da quelli eseguiti per lo Stato o altri enti pubblici. Totalizzerà quindi le somme mensili di tutti questi proventi. Il pretore appone il proprio visto mensilmente ed annualmente in calce al registro esibitogli. Se gli atti eseguiti in un anno sono eccessivamente esigui, il pretore propone, se del caso, al presidente del tribunale la riduzione dell'organico, in caso contrario propone l'aumento dell'organico. Sulla proposta relativa alla riduzione o all'ampliamento di organico decide ai sensi dell'articolo 3 il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione nazionale di categoria.

Il segretario comunale deve vigilare sulla diligenza e riferire al presidente del tribunale ogni semestre con una relazione scritta. Lo stesso, prima che il pretore apponga il visto sui registri deve, in calce agli stessi, attestare mensilmente quale è l'assegno integrativo spettante al messo di conciliazione non dipendente comunale e, a fine anno, quale è il conguaglio da operare. Copia di tale attestazione, non oltre il giorno 22 di ciascun mese è rimessa dal segretario comunale all'ufficio ragioneria del comune che, non oltre i 5 giorni successivi emetterà il mandato rela-

tivo all'assegno integrativo per ciascun messo di conciliazione.

Il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro dell'interno possono disporre ispezioni straordinarie secondo le rispettive attribuzioni.

ART. 7.

Nei comuni ove siano più di un ufficio di conciliazione od ove sia in organico più di un messo di conciliazione, è nominato, con decreto del presidente del tribunale, un dirigente scelto fra i più anziani, i più capaci ed i più idonei.

Il dirigente sopraintende alla richiesta degli atti e provvede al buon andamento dell'ufficio, distribuendo equamente il lavoro, sorveglia le iscrizioni sui registri repertori e la esattezza dei proventi percepiti da tutti i messi di conciliazione.

ART. 8.

Ai messi di conciliazione spettano i diritti di cronologico, copia, notificazione che sono autorizzati ad esigere anticipatamente dalle parti private, nonché ogni altro diritto relativo alle procedure eseguite nell'interesse dello Stato e degli enti pubblici nonché dei privati in misura uguale a quella prevista dalle tariffe degli ufficiali giudiziari. Quando l'atto deve essere eseguito nella stessa giornata in cui perviene la richiesta, spetta al messo di conciliazione il diritto di urgenza in misura pari a quella prevista per gli ufficiali giudiziari. Spetta anche l'indennità di trasferta secondo le modalità e nella misura prevista dagli articoli 133, 134, 135, 136 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e sue successive modificazioni. Al messo di conciliazione spetta altresì, per gli atti dello Stato o enti pubblici, la percentuale del 10 per cento al lordo sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'erario o dagli enti pubblici.

ART. 9.

Al messo di conciliazione che con la percezione dei diritti di cui all'articolo 6 e delle percentuali sui crediti recuperati al netto del 10 per cento per il tributo di cui all'articolo seguente, non consegua, annualmente, un importo pari allo stipendio iniziale spettante all'impiegato comunale avente la qualifica di ausiliario tecnico, compete a carico

del comune un assegno integrativo dei diritti stessi e della percentuale sui crediti, sino a raggiungere l'importo di tale stipendio.

Tale importo deve essere progressivamente adeguato agli stipendi iniziali spettanti ai dipendenti comunali ausiliari tecnici, con riferimento alla qualifica superiore normalmente conseguita per anzianità.

Le contestazioni che possono sorgere in ordine alla contabilità all'obbligo o alla misura dell'assegno integrativo, così come eventuali contestazioni sulla ripartizione del lavoro nell'ambito degli uffici, sono risolte inappellabilmente dal conciliatore.

ART. 10.

I messi di conciliazione sono tenuti a versare ai comuni una percentuale del 10 per cento sui diritti per atti e commissioni da loro eseguiti. Detta percentuale è corrisposta mensilmente alla ragioneria del comune.

In caso di mancato versamento di tali percentuali, il comune ne dà notizia al presidente del tribunale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza, e provvede al recupero con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte di registro.

ART. 11.

Quando il messo di conciliazione dimostri scarso rendimento o commette una infrazione disciplinare che renda necessaria la cessazione delle funzioni queste vengono revocate con provvedimento motivato, sentito l'interessato da una commissione composta dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, dal pretore che ha vigilanza sull'ufficio di conciliazione e da un messo di conciliazione di un ufficio compreso nel mandamento.

Le funzioni sono revocate di diritto quando il messo di conciliazione compie i 65 anni di età.

ART. 12.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro, e sentita l'Associazione nazionale di categoria, provvederà a predisporre il sistema di assistenza previdenza e quiescenza per i messi di conciliazione non dipendenti comunali.

Ai messi di conciliazione che non risultino titolari di una forma previdenziale obbliga-

toria, saranno accreditati presso la Cassa dipendenti enti locali contributi previdenziali liquidativi a carico dei comuni presso i quali svolgono le loro funzioni, in misura pari ai contributi versati per gli ausiliari tecnici comunali. L'assistenza sanitaria a favore di tali messi è erogata dall'INADEL, a favore del quale sarà devoluto l'importo di un bollino di lire cento per ogni singolo atto certificato o eseguito. Il bollino è a carico della parte che richiede l'atto; esso è obbligatorio ed è applicato a cura del messo sotto sanzione di una multa fino a lire tremila.

ART. 13.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge i comuni, oltre al tributo pari al 10 per cento sui proventi di cui all'articolo 10, percepiscono il 75 per cento sui diritti di cancelleria degli uffici di conciliazione, nonché un contribuo dell'erario, pari al 35 per cento dell'onere relativo alla corresponsione dell'assegno integrativo.

I comuni devono trasmettere al Ministero delle finanze un rendiconto riassuntivo dei proventi incassati mensilmente e del correlativo assegno integrativo spettante a tutti i messi di conciliazione non dipendenti comunali che non abbiano raggiunto il minimo garantito previsto dall'articolo 9.